

COMUNE DI BORGOFRANCO D'IVREA
PROVINCIA DI TORINO



**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E
BENEFICI ECONOMICI
AD ENTI E ASSOCIAZIONI**

(Articolo 12 della Legge 241/1990 e s.m.i.)

Allegato alla deliberazione C.C. n. 22 del 20.06.2012

Articolo 1

Finalità

Il presente regolamento disciplina la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura a Enti, Associazioni e Gruppi, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri che assicurino equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzino il miglior impiego delle risorse destinate al conseguimento di utilità sociali per la comunità.

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea riconosce ufficialmente l'utilità dell'attività di volontariato svolte sul suo territorio e sostiene lo sviluppo culturale, sociale, ricreativo, sportivo ed economico della collettività amministrata. Per sostenere e incrementare dette attività, in attuazione dei principi generali fissati dallo Statuto e nei limiti delle risorse pianificate in bilancio, sono previste annualmente nel Bilancio di previsione delle quote variabili da attribuire ai richiedenti nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei benefici.

Articolo 2

Interventi Previsti

Gli interventi previsti dal presente regolamento possono avvenire mediante:

- a) assegnazione di contributi finanziari;
- b) concessione temporanea dell'uso agevolato di beni mobili e immobili, spazi, strutture, impianti e attrezzature;
- c) prestazione di servizi o di attività economicamente valutabili;
- d) altre forme di intervento comunque dirette ad arrecare un vantaggio economico;
- e) patrocinio.

Articolo 3

Soggetti beneficiari

Possono accedere a contributi e ad altre forme di sostegno economico finanziario i soggetti che hanno un legame con il territorio del Comune di Borgofranco d'Ivrea o che in ogni caso svolgono un'attività di particolare interesse per la collettività o per la promozione dell'immagine dello stesso Comune di Borgofranco d'Ivrea.

Hanno diritto ad accedere alla richiesta di contributo tutte le associazioni, gruppi, fondazioni dotate di personalità giuridica non aventi scopo di lucro e/o di distribuzione degli utili, che abbiano almeno n. 5 iscritti che:

- a) risiedono e lavorano nel territorio comunale;
- b) svolgono attività di carattere turistico, culturale, sociale, sportivo a titolo di volontariato;

- c) contribuiscano con le loro iniziative alla crescita o alla promozione dell'immagine Comunale nei settori di cui sopra;
- d) siano dotati di statuto proprio;
- e) siano collegati ad una Partita Iva o a Codice Fiscale;
- f) producano un Bilancio;
- g) abbiano preferibilmente una copertura Assicurativa che li tuteli nelle loro attività. In assenza di questa l'Associazione produrrà una auto-dichiarazione di responsabilità nei confronti di beni o strutture pubbliche.

Nella concessione di contributi viene data preferenza alle Associazioni iscritte all'*Albo delle Associazioni e del Volontariato del Comune di Borgofranco d'Ivrea*, istituito ai sensi dell'apposito *regolamento per il riconoscimento, la promozione e la valorizzazione delle libere forme associative e delle organizzazioni di volontariato ed ai soggetti che svolgono attività di assistenza agli anziani ed ai diversamente abili*.

E' escluso dalla presente disciplina ogni contributo e beneficio economico a persone giuridiche o Enti di fatto affiliate a Società Segrete o costituenti articolazione di Partiti Politici (Articolo 7 legge 02.05.1974, n. 195 e Articolo 4 legge 18.11.1981, n. 659). Non rientrano nella disciplina del presente regolamento le sovvenzioni o altri benefici erogate a favore di persone fisiche, i servizi gestiti direttamente dall'Amministrazione comunale e dalla stessa promossi, le materie (anche in tema di sovvenzioni ad organismi associativi) oggetto di altri regolamenti.

Articolo 4

Settori di intervento

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea, per le finalità di cui all'Articolo 1 può intervenire, con la concessione di contributi o l'attribuzione di altri benefici economici, a favore dei soggetti che operano nei seguenti settori:

- a) sociale;
- b) culturale e dei beni artistici e storici;
- c) istruzione;
- d) sportivo e ricreativo;
- e) turistico;
- f) ambientale;
- g) sviluppo economico e del Lavoro;
- h) cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale;
- i) agricolo;
- j) promozione dei valori della comunità europea;
- l) attività educative.

Articolo 5

Procedura per sostegno attività

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea opera il trasferimento di risorse finanziarie e di benefici economici ai soggetti individuati dal presente regolamento, mediante contributi vincolati alla presentazione di specifiche richieste, secondo le modalità di seguito indicate ed a condizione che:

- l'attività istituzionale perseguita risulti dallo statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- gli interessati inoltrino al Comune entro il 15 novembre dell'anno precedente apposita istanza eseguita obbligatoriamente con il modello allegato compilato in tutte le sue parti.

I benefici costituiti da contributi finanziari verranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta ed ai risultati raggiunti, da presentare inderogabilmente entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo all'anno di riferimento.

Le istanze devono indicare le modalità di accreditamento della somma eventualmente concessa alla luce degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari contenuti nella Legge n. 136 del 13-08-2010.

Nella istanza dovranno essere indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti e la documentazione di cui l'ente o l'associazione dispone. Dovranno, altresì, essere indicati immobili, strutture fisse, strutture mobili e mezzi di trasporto messi a disposizione dal Comune il cui utilizzo costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti richiedenti.

Il Comune erogherà il contributo ritenuto idoneo a seguito della documentazione presentata. Il contributo sarà erogato solamente sulla base del consuntivo che comprovi le spese effettivamente sostenute.

Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'Ente o Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea può impegnarsi ad erogare contributi su più annualità, vincolati alla presentazione di specifici progetti o programmi pluriennali di attività.

Per l'erogazione dei contributi fino ad € 500,00 sarà sufficiente produrre istanza come da modello allegato.

Articolo 6

Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative

Per le singole iniziative (manifestazioni, mostre, esposizioni, rassegne, incontri, convegni, dibattiti, feste, sagre, corsi, ecc.) che non possono essere ricomprese nella normale pianificazione annuale dei singoli richiedenti, i soggetti interessati a richiedere contributi o altri benefici economici devono presentare istanza almeno 30 gg prima dello svolgimento dell'iniziativa. In tal caso la concessione del contributo dovrà tenere conto anche dei limiti posti dalle disponibilità di bilancio.

Il contributo potrà coprire fino alla concorrenza di un massimo del 70% delle spese complessive previste per l'organizzazione e l'effettuazione dell'iniziativa. Sono escluse dal contributo le spese per le prestazioni personali dei componenti dell'Ente o Associazione richiedente e di tutti coloro che a qualsiasi titolo volontariamente collaborano all'iniziativa.

L'istanza, presentata tramite apposito modulo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e riportare le finalità dell'intervento, la descrizione sintetica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del sostegno economico e l'ammontare dello stesso.

Deve, inoltre, contenere le seguenti dichiarazioni:

- a. eventuale presenza di contributi, e relativo importo, di altri soggetti pubblici o privati;
- b. attestazione se il richiedente agisce in regime di impresa;
- c. eventuale iscrizione nel registro comunale delle associazioni di promozione sociale;
- d. eventuale iscrizione nel registro provinciale delle associazioni di volontariato;
- e. la dichiarazione di non essere affiliati a Società Segrete o costituire articolazione di Partiti Politici (Articolo 7 legge 02.05.1974, n. 195 e Articolo 4 legge 18.11.1981, n. 659);
- f. l'impegno ad accettare le norme contenute nel presente regolamento, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Borgofranco d'Ivrea;
- g. l'impegno a fare risultare pubblicamente il contributo mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "Con il contributo del Comune di Borgofranco d'Ivrea".

Sono allegati all'istanza:

- h. relazione illustrativa dell'attività o dell'iniziativa oggetto del sostegno economico;
- i. copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del richiedente, se non già in possesso del Comune;
- j. piano finanziario (entrata e spesa) dell'attività o dell'iniziativa;
- k. idoneo materiale informativo dell'attività o dell'iniziativa;

Articolo 7

Criteri di assegnazione

Gli importi sono determinati annualmente dalla Giunta Comunale, in funzione della:

1. cifra stabilita a bilancio in fase di previsione;
2. documentazione presentata dai richiedenti;
3. conoscenza diretta dei fatti.

Alle associazioni, verrà riconosciuto un importo, sulla base documentale, per il quale verranno presi in considerazione:

1. numero degli eventi o manifestazioni realizzate;
2. la loro valenza di immagine e utilità sociale e perseguimento di interessi collettivi, attraverso attività di promozione sociale e di volontariato;
3. la loro gratuità e conseguente impatto economico sul bilancio societario;
4. la natura del soggetto richiedente, con priorità alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato.

L'ammontare delle forme di sostegno è stabilito in riferimento:

- a) al sostegno di altri enti pubblici e privati;
- b) al contributo richiesto in relazione alla spesa preventivata;
- c) alla capacità economica del richiedente.

Come periodo di riferimento è sempre valido l'anno solare.

Benefici straordinari potranno essere concessi anche a sostegno di iniziative particolari, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità del Comune.

La concessione di sovvenzione o contributo non conferisce diritto, né aspettative di continuità per gli anni successivi.

Articolo 8

Procedura di erogazione dei contributi - rendicontazione

In caso di contributi concessi per singole iniziative, richiesti ai sensi dell'Articolo 6, a conclusione delle attività per le quali essi sono stati richiesti, e in ogni caso entro 90 giorni dalla manifestazione, i soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a presentare all'Amministrazione del Comune di Borgofranco d'Ivrea apposito rendiconto.

In particolare, le spese cui i contributi erano destinati dovranno essere documentate mediante copia dei relativi giustificativi di spesa (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) che devono essere tutti quietanzati alla data di presentazione.

I soggetti cui sono stati concessi dei contributi per attività, richiesti ai sensi dell'Articolo 5, sono tenuti a presentare entro la fine del mese di febbraio dell'anno successivo all'Amministrazione una relazione sulle attività effettuate e l'attestazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta e all'entrata accertata.

I contributi erogati nel settore della cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, per la loro tipologia e particolarità, sono espressamente esclusi dall'obbligo della documentazione e della presentazione della relazione nei casi di progetti realizzati da soggetti di rilevanza nazionale ed internazionale oppure di adesione a progetti cofinanziati promossi da altre Istituzioni o Enti pubblici.

I soggetti assegnatari di contributi sono tenuti a restituire la parte del contributo che non corrisponde a spese effettivamente sostenute.

La mancata presentazione del rendiconto, come pure la mancata eventuale restituzione di somme previste dal presente articolo, comportano l'esclusione del soggetto interessato da qualsiasi beneficio economico per il futuro.

Qualora il Comune di Borgofranco d'Ivrea risulti creditore, a qualunque titolo, nei confronti dei beneficiari, la liquidazione del contributo è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligazione.

Articolo 9

Patrocinio Comunale

Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o l'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione ed il suo costo complessivo. L'istanza deve pervenire entro 10 gg dall'inizio delle attività oggetto del patrocinio.

Il patrocinio per iniziative di interesse comunale è concesso dalla Giunta previa valutazione dell'istanza tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) attinenza alle finalità ed ai programmi dell'Amministrazione Comunale;
- b) rilevanza per la comunità locale, in relazione ai potenziali fruitori;
- c) finalità dell'attività o dell'iniziativa, in relazione anche agli strumenti utilizzati;
- d) per iniziative settoriali per le quali sia opportuna l'associazione di immagine sotto il profilo operativo;
- e) assenza di fini di lucro.

Il patrocinio non può essere concesso in relazione ad attività generali ma solo in relazione a singole attività od iniziative (es. rassegne) o per attività programmate.

La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "*Con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Borgofranco d'Ivrea*", oltre all'apposizione dello Stemma Comunale.

In deroga ai criteri di cui sopra, il Comune può concedere il patrocinio per iniziative anche con profilo commerciale e/o lucrativo, purché di particolare rilevanza per la comunità locale e comunque finalizzate a porre in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune. Il provvedimento di concessione del patrocinio, nei casi previsti dal precedente comma, deve contenere la motivazione specifica che evidenzia i vantaggi per il Comune e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Il Comune può revocare il patrocinio quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dell'attività o dell'iniziativa patrocinata producano un danno per l'immagine del Comune.

Articolo 10

Concessione in uso di beni comunali

L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività di cui all'art. 2, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.

Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione di contributi in relazione alla reale disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.

L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi preferibilmente 15 gg prima, alla quale dovrà essere allegata documentata relazione sull'attività svolta e da svolgere, nonché sull'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria da parte dei competenti uffici.

L'uso può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di apposito contratto di affitto e/o comodato d'uso. In tutti i casi l'Amministrazione procederà a quantificare e valorizzare il controvalore effettivo derivante dall'uso del bene concesso.

Articolo 11

Contributi esclusi

Oltre quelli espressamente esclusi dal presente regolamento non rientrano nella presente disciplina i contributi economici che l'Amministrazione assegna annualmente a quegli Enti che operano nel territorio, a copertura parziale delle spese di gestione delle attività sociali, per le quali il Comune di Borgofranco d'Ivrea esercita i compiti di vigilanza previsti dalla normativa regionale.

Le norme di cui al presente regolamento non si applicano per il pagamento ai beneficiari di contributi disposti da altri Enti tramite trasferimenti al Comune.

Le norme del presente regolamento non si applicano per i contributi che l'Amministrazione eroga agli Enti, Associazioni e Società nella propria qualità di socio, a copertura parziale delle spese di gestione dell'attività. In tal caso le modalità di erogazione dei contributi sono definite dai rispettivi Statuti sociali.

Articolo 12

Rapporti e responsabilità - esclusioni

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea resta in ogni caso estraneo a qualsiasi rapporto che venga a costituirsi fra i soggetti destinatari di contributi e terzi per forniture, prestazioni o a qualsiasi altro titolo, così come non assume, sotto qualsivoglia aspetto, responsabilità alcuna circa la gestione e lo svolgimento delle attività e iniziative.

Il Comune di Borgofranco d'Ivrea non assume responsabilità relative alla gestione degli Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti dalla stessa nominati.

Nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune di Borgofranco d'Ivrea. Verificandosi situazioni irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca; le clausole di estraneità e/o di esclusione delle responsabilità dovranno essere previste e sottoscritte dalle parti sul documento di erogazione/concessione.

Articolo 13

Pubblicizzazione degli interventi

I soggetti che ricevono da parte del Comune di Borgofranco d'Ivrea contributi per realizzare iniziative, manifestazioni e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblici annunci e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il contributo del Comune di Borgofranco d'Ivrea; in particolare il contributo deve essere reso pubblicamente noto mediante esposizione sui manifesti e sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione della seguente dicitura: "*Con il contributo del Comune di Borgofranco d'Ivrea*".

Articolo 14

Albo dei beneficiari

Il Comune pubblica, non oltre il 30 aprile di ogni anno, l'albo dei soggetti cui sono stati erogati contributi e altri vantaggi economici nel corso dell'anno precedente. Tale Albo è aggiornato ogni anno e contiene i nominativi dei soggetti beneficiari e l'ammontare dei contributi o degli altri vantaggi economici concessi.

Per la gestione, l'aggiornamento dell'albo nonché per la pubblicazione ed accesso allo stesso da parte dei cittadini che ne vogliano prendere visione è espressamente incaricato un funzionario dipendente che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge istitutiva e dal presente regolamento.

Articolo 15

Tracciabilità dei flussi finanziari

Si applicano, laddove compatibili, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. Il beneficiario dovrà rispettare le disposizioni, laddove compatibili, relative alla filiera dei contratti.

Articolo 16

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione e dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni.

Articolo 17

Abrogazioni

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari ed i provvedimenti che risultino incompatibili o in contrasto con lo stesso.

INDICE

Articolo 1	Finalità
Articolo 2	Interventi previsti
Articolo 3	Soggetti beneficiari
Articolo 4	Settori di intervento
Articolo 5	Procedura per sostegno attività
Articolo 6	Procedura di richiesta contributi per le singole iniziative
Articolo 7	Criteri di assegnazione
Articolo 8	Procedura di erogazione dei contributi – rendicontazione
Articolo 9	Patrocinio Comunale
Articolo 10	Concessione in uso di beni comunali
Articolo 11	Contributi esclusi
Articolo 12	Rapporti e responsabilità – esclusioni
Articolo 13	Pubblicizzazione degli interventi
Articolo 14	Albo dei beneficiari
Articolo 15	Tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 16	Entrata in vigore
Articolo 17	Abrogazioni